

Piazza Ferrari 5, 43013 Langhirano  
sismica@unionemontanaparmaest.it  
PEC: protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it

# BREVE VADEMECUM RELATIVO ALL'ITER PROCEDURALE PER INTERVENTI STRUTTURALI

Chiarimenti operativi in merito ai procedimenti inerenti la riduzione del rischio sismico di cui alla L.R. 19/2008 e ss.mm.ii. alla luce delle modifiche introdotte al D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. dalla L. 120/2020, nonché sulla base della DGR 1814/2020.

## Sommario

PREMESSA.....	2
1. TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	2
1.1. INTERVENTI RILEVANTI – SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE .....	2
1.2. GLI INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA .....	4
1.3. GLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA.....	5
2. CONTROLLI DA PARTE DELLA STRUTTURA COMPETENTE IN MATERIA SISMICA .....	6
3. TABELLE SCHEMATICHE RIEPILOGATIVE .....	6

## PREMESSA

La normativa di riferimento in materia di interventi edilizi, quindi anche per le procedure relative agli interventi strutturali in zona sismica, è il DPR 380/2001, come modificato dalla L. 120/2020 “Legge semplificazioni”.

Le principali modifiche apportate sono:

- riduzione del tempo previsto per il rilascio dell’autorizzazione sismica da 60 gg. a 30 gg. dalla richiesta. La data della richiesta è coincidente con la protocollazione al SUE/SUAP competente della documentazione progettuale (comma 2 art. 94);
- introduzione dell’articolo 94-bis, che ha apportato cambiamenti alle consolidate modalità di presentazione dei progetti strutturali presso gli SUE/SUAP territorialmente competenti (artt. 11 e 13 L.R. 19/08).

## 1. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

L’art. 94-bis, al comma 1, classifica gli interventi in:

- rilevanti;
- di minore rilevanza;
- privi di rilevanza (IPRiPI)

relativamente alle conseguenze nei riguardi della pubblica incolumità.

### 1.1. INTERVENTI RILEVANTI – SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Un intervento si definisce rilevante se rientra nelle seguenti casistiche:

- 1) **interventi di adeguamento o miglioramento, in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione  $a_g$  compresi tra 0,20g e 0,25g;**

*I valori dell’accelerazione per la verifica dell’appartenenza ad una determinata categoria di intervento è da valutarsi come accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche al § 3.2 e riferita ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.*

- 2) **nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse (ad esclusione degli edifici con presenza occasionale di persone e gli edifici agricoli);**

*Secondo le linee guida del MIT (GU n.124 del 15-5-2020) e quanto stabilito dalla D.G.R 1814/2020, i criteri con i quali classificare le opere come non ordinarie sono i seguenti:*

- edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, indipendentemente dalla loro regolarità sia in pianta che in elevazione;
- ciminiere, torri; serbatoi e silos caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3;
- complesse strutture idrauliche o marittime;
- strutture strallate e strutture sospese di qualsiasi genere;
- costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
- costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori;
- opere geotecniche di contenimento del terreno complesse e di altezza significativa;

- l'assunzione di fattori di struttura  $q_0$  molto elevati o che si discostino sensibilmente da quelli suggeriti dalle norme tecniche nella tabella 7.3.II;
- la previsione di una massa accordata in sommità;
- strutture realizzate su terreni suscettibili di liquefazione, per i quali dalla relazione geologica si desume un valore dell'indice potenziale di liquefazione maggiore di 5. Nel caso i valori dell'indice potenziale di liquefazione riportati nella relazione geologica siano inferiori a quelli derivanti dagli studi di microzonazione sismica di 3° livello, ove presenti, questi ultimi saranno prevalenti rispetto ai primi;
- opere di sostegno (rif. § 6.5 delle NTC2018) di altezza fuori terra maggiore di 6 m;
- opere su fondazioni miste di cui ai § 6.4.3.3 e 6.4.3.4 delle NTC2018

- 3) **interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi ad edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso (classe d'uso IV), collocati in zona 2;**
- 4) **interventi in abitati dichiarati da consolidare (zone 2 e 3; compresi interventi locali e di riparazione);**
- 5) **sopraelevazioni degli edifici (zone 2 e 3);**
- 6) **progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche (zone 2 e 3; qualunque tipologia di intervento).**

#### **TUTTI GLI INTERVENTI SOPRA ELENCATI:**

- Sono sempre soggetti ad istanza di **autorizzazione** sismica (MUR A.2): **i lavori non possono essere iniziati prima del rilascio dell'autorizzazione sismica da parte della STC** (Struttura tecnica competente).
- Il loro **inizio lavori** è sempre subordinato alla denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. La denuncia può essere effettuata contestualmente alla presentazione dell'istanza riportando nel MUR A.2 i dati del Costruttore e barrando la clausola che permette di avvalersi dell'art. 15 della L.R. 19/08. In questo caso il modulo MUR A.2 deve essere firmato digitalmente dal L.R. dell'Impresa esecutrice ovvero da Delegato (la delega deve esplicitamente fare riferimento all'art. 65 DPR 380/01). Qualora l'impresa venisse nominata successivamente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, è necessario provvedere, antecedentemente l'inizio lavori, alla denuncia di cui all'art. 65 DPR 380/01 tramite il MUR A14/D8. Si ricorda che la relazione sui materiali deve essere firmata sia dal Progettista che dal Direttore lavori.
- **Entro 60 giorni** dall'ultimazione delle parti che incidono sulla stabilità della costruzione il Direttore lavori deve presentare, tramite PEC, la **relazione a struttura ultimata** mediante MUR A.16/D.10 che deve essere poi trasmessa dall' SU alla Struttura tecnica.
- Il collaudatore, **entro 60 gg.** dalla comunicazione di fine lavori strutturali del D.L. allo SU, trasmette, tramite PEC, il **certificato di collaudo** alla Struttura tecnica competente in materia sismica, al committente, dandone comunicazione allo SU.

## 1.2. GLI INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA

Un intervento si definisce di minore rilevanza se rientra nelle seguenti casistiche:

- 7) **interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione  $a_g$  compresi tra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3;**
- 8) **interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti (compresi quelle in classe d'uso IV);**

*Un intervento può essere classificato di Riparazione locale quando non modifica significativamente il comportamento globale della costruzione alle azioni sismiche.*

*È pertanto necessaria particolare attenzione nel caso di interventi plurimi e diffusi, ovvero di interventi particolarmente invasivi effettuati su singole parti.*

*Al fine di qualificare quantitativamente gli interventi come "locale" è possibile seguire le indicazioni della D.G.R. 1814/2020 p.to B.2 e della DGR 2272/2016 con riferimento ai parametri definiti per le varianti non sostanziali (VNS). Tali valutazioni dovranno essere contestualizzate per i singoli casi.*

*Gli interventi locali:*

- SONO soggetti a denuncia lavori (art. 65 DPR 380/01);
- NON sono soggetti a relazione a struttura ultimata (c. 6, art. 65 DPR 380/01);
- NON sono soggetti a collaudo (art. 67 DPR 380/01), ma È RICHIESTA la **dichiarazione di regolare esecuzione** resa dal direttore dei lavori (comma 8-ter, art. 67 DPR 380/01). L'iter procedurale si conclude con la presentazione, a firma del Direttore dei lavori strutturali, dell'Attestato di Rispondenza (modulo MUR A17/D11) allo SU del Comune.

- 9) **nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui ai punti 2 e 3;**
- 10) **le nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli;**
- 11) **interventi relativi ad edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso, collocati in zona 3 (ad esclusione degli interventi di cui ai p.ti 4, 5 e 6).**

*Gli edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono quelli ricadenti negli allegati A e B della DGR 1661/2009 della Regione Emilia-Romagna.*

**N.B. in ottemperanza della Circolare Regione Emilia-Romagna Prot. Gen. N. 77588 del 31/01/2020 - "Indicazioni procedurali in seguito alla modifica all'art. 94 bis del Testo Unico di cui al DPR 380 del 2001, introdotta dall'art. 9-quater della Legge 12 dicembre 2019, n. 156." - gli interventi su questi edifici sono soggetti a controllo di merito sistematico.**

### TUTTI GLI INTERVENTI SOPRA ELENCATI:

- Sono sempre **soggetti a denuncia di deposito** del progetto esecutivo delle strutture (MUR D.2).
- **I lavori non possono essere iniziati né prima della comunicazione al SUE/SUAP tramite denuncia di deposito né preventivamente alla denuncia dei lavori** di cui all'art. 65 del DPR 380/01 da parte del Costruttore. La denuncia dei lavori può essere effettuata contestualmente alla presentazione del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture riportando nel MUR D.2 i dati del Costruttore e barrando la clausola che permette di avvalersi dell'art. 15 della L.R. 19/08. In questo caso il modulo MUR D.2 4 di 9 - *Chiarimenti in merito ai procedimenti inerenti la riduzione del rischio sismico*

deve essere firmato digitalmente dal L.R. dell'Impresa esecutrice ovvero da Delegato (la delega deve esplicitamente fare riferimento all'art. 65 DPR 380/01). Qualora l'impresa venisse nominata successivamente alla presentazione della denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture, è necessario provvedere, antecedentemente l'inizio lavori, alla denuncia di cui all'art. 65 DPR 380/01 tramite il MUR A14/D8. Si ricorda che la relazione sui materiali deve essere firmata sia dal Progettista che dal Direttore lavori.

- **Entro 60 giorni** dall'ultimazione delle parti che incidono sulla stabilità della costruzione il Direttore lavori deve presentare, tramite PEC, la **relazione a struttura ultimata** mediante MUR A.16/D.10 che deve essere poi trasmessa dall' SU alla Struttura tecnica.
- Il collaudatore, **entro 60 gg.** dalla comunicazione di fine lavori strutturali del D.L. allo SU, trasmette, tramite PEC, il **certificato di collaudo** alla Struttura tecnica competente in materia sismica, al committente, dandone comunicazione allo SU.

### 1.3. GLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA

**Gli interventi privi di rilevanza sono quelli riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell'elenco A, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B, dell'Allegato 1 alla DGR E-R n. 2272 del 2016. Tali elenchi hanno carattere tassativo.** Questi interventi non sono soggetti ad alcun procedimento sismico, ovvero sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito precedentemente menzionate (artt. 11 e 13 L.R. 19/08).

Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata.

In particolare:

- SONO soggetti alla **denuncia lavori** di cui all'art. 65 del DPR 380/01 quando si realizzano interventi con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, ad eccezione dei casi rientranti nella "CIRCOLARE del Servizio tecnico centrale 14/02/1974, N.11951".;
- NON sono soggetti a relazione a struttura ultimata (c. 6, art. 65 DPR 380/01);
- NON sono soggetti a collaudo (art. 67 DPR 380/01), ma È RICHIESTA la **dichiarazione di regolare esecuzione** resa dal direttore dei lavori (comma 8-ter, art. 67 DPR 380/01). L'iter procedurale si conclude con la presentazione, a firma del Direttore dei lavori strutturali, dell'Attestato di Rispondenza (modulo MUR A17/D11) allo SU del Comune.

La documentazione necessaria a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità è quella stabilita dal paragrafo 3 dell'Allegato 1 alla DGR n. 2272 del 2016. Tale documentazione è parte integrante degli elaborati progettuali del titolo edilizio, ai sensi del punto 1.2 del medesimo Allegato 1 (e deve essere, pertanto depositata, assieme al titolo edilizio).

Inoltre, qualora gli interventi siano soggetti a titolo abilitativo edilizio, l'osservanza delle N.T.C. è espressamente asseverata dal progettista abilitato, ai sensi della L.R. n. 15 del 2013 e dell'art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, rispettivamente in caso di permesso di costruire, SCIA, e di intervento di manutenzione straordinaria soggetto a comunicazione di inizio dei lavori asseverata.

**Nel caso di attività edilizia totalmente liberalizzata, di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. n. 15 del 2013, detta documentazione deve essere predisposta prima dell'avvio dei lavori e conservata dal titolare.**

## **2. CONTROLLI DA PARTE DELLA STRUTTURA COMPETENTE IN MATERIA SISMICA**

La Struttura, ovvero i Comuni convenzionati, si attiene alle disposizioni normative sottoponendo a controllo sistematico le seguenti tipologie di interventi:

- **interventi rilevanti** di cui alla D.G.R. 1814/2020;
- **interventi relativi a costruzioni di interesse strategico o rilevante** in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, di cui agli Allegati A e B della D.G.R. 1661/2009;
- **interventi soggetti a PdC con deposito contestuale;**
- **interventi oggetto di sorteggio a campione** da parte delle amministrazioni convenzionate (in misura pari ad almeno il 20% delle pratiche presentate).

**Nel caso di pratica edilizia soggetta a Conferenza dei Servizi, la Struttura Sismica è coinvolta solo nel caso di presentazione contestuale della pratica strutturale** (deposito o istanza di autorizzazione), poiché il controllo di merito viene svolto solamente sui progetti esecutivi. Non viene espresso alcun parere né sugli interventi che non hanno rilevanza strutturale (ONS o IPRIP), né sulla cosiddetta "pre-sismica" (di cui all'Allegato A DGR 1373/2001).

Per una sollecita e corretta analisi delle pratiche è necessario che pervenga alla struttura la **documentazione per lo svolgimento del controllo di merito**, di seguito elencata:

- modulistica;
- ricevuta di versamento del rimborso forfettario;
- assolvimento dell'imposta di bollo;
- elaborati progettuali (relazioni ed elaborati grafici esecutivi);
- elaborati grafici relativi al progetto architettonico.

## **3. TABELLE SCHEMATICHE RIEPILOGATIVE**

Di seguito si riportano schematicamente le tipologie di interventi collegate alle NTC ed alla loro classificazione in base alla rilevanza (tratto da "Quadro normativo per i comuni e i professionisti - Autorizzazione sismica, deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, denuncia lavori e altro" Struttura Sismica Provinciale Reggio Emilia)

**Tabella 1 - Art. 94 bis Comma 1 - CLASSIFICAZIONE INTERVENTI – PER TIPO DI INTERVENTO NTC**

Tipologia NTC	Caratteristiche	ZONA 1	ZONA 2		ZONA 3
			0,2 ≤ ag/g ≤ 0,25	0,15 ≤ ag/g < 0,20	
TUTTI GLI INTERVENTI	ABITATO DA CONSOLIDARE Art. 11 comma 2 lettera a) LR 19/2008	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI
TUTTI GLI INTERVENTI	SANATORIA CON VIOLAZIONE NORME ANTISISMICHE Art. 11 comma 2 lettera b) LR 19/2008	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI
TUTTI GLI INTERVENTI	SOPRAELEVAZIONI Art. 11 comma 2 lettera d) LR 19/2008	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI
NUOVE COSTRUZIONI	EDIFICI STRATEGICI O RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.2 MEDIA RILEVANZA
NUOVE COSTRUZIONI	EDIFICI CON STRUTTURE DISCOSTANTI O COMPLESSE ("COSTRUZIONI NON USUALI") NON IN CLASSE D'USO I	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.2 MEDIA RILEVANZA
NUOVE COSTRUZIONI	EDIFICI CON STRUTTURE <u>NON</u> DISCOSTANTI E <u>NON</u> COMPLESSE ("COSTRUZIONI USUALI")	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA
NUOVE COSTRUZIONI	EDIFICI IN CLASSE D'USO I	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA
§8.4.3 - ADEGUAMENTO	EDIFICI STRATEGICI O RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.2 MEDIA RILEVANZA
§8.4.3 - ADEGUAMENTO	ALTRI EDIFICI ( <u>NON</u> STRATEGICI E <u>NON</u> RILEVANTI)	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA
§8.4.2 - MIGLIORAMENTO	EDIFICI STRATEGICI O RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.2 MEDIA RILEVANZA
§8.4.2 - MIGLIORAMENTO	ALTRI EDIFICI ( <u>NON</u> STRATEGICI E <u>NON</u> RILEVANTI)	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA
§8.4.1 - RIPARAZIONI O INTERVENTI LOCALI	TUTTI GLI EDIFICI	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA
ALTRI INTERVENTI (DI CUI ALLA DGR 2272/2016 e s.m.i.)	TUTTI GLI EDIFICI	1.3 IPRIPI	1.3 IPRIPI	1.3 IPRIPI	1.3 IPRIPI

**Tabella 2 - Art. 94 bis Comma 1 - CLASSIFICAZIONE INTERVENTI – PER CARATTERISTICHE**

Caratteristiche	Tipologia NTC	ZONA I	ZONA 2		ZONA 3
			$0,2 \leq ag/g \leq 0,25$	$0,15 \leq ag/g < 0,20$	
ABITATO DA CONSOLIDARE Art. 11 comma 2 lettera a) LR 19/2008	TUTTI GLI INTERVENTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI
SANATORIA CON VIOLAZIONE NORME ANTISISMICHE Art. 11 comma 2 lettera b) LR 19/2008	TUTTI GLI INTERVENTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI
SOPRAELEVAZIONI Art. 11 comma 2 lettera d) LR 19/2008	TUTTI GLI INTERVENTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI
EDIFICI STRATEGICI O RILEVANTI	NUOVE COSTRUZIONI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.2 MEDIA RILEVANZA
EDIFICI STRATEGICI O RILEVANTI	§8.4.3 - ADEGUAMENTO	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.2 MEDIA RILEVANZA
EDIFICI STRATEGICI O RILEVANTI	§8.4.2 - MIGLIORAMENTO	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.2 MEDIA RILEVANZA
ALTRI EDIFICI CON STRUTTURE DISCOSTANTI O COMPLESSE	NUOVE COSTRUZIONI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.2 MEDIA RILEVANZA
ALTRI EDIFICI ( <u>NON</u> STRATEGICI E <u>NON</u> RILEVANTI) CON STRUTTURE <u>NON</u> DISCOSTANTI E <u>NON</u> COMPLESSE	NUOVE COSTRUZIONI	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA
ALTRI EDIFICI ( <u>NON</u> STRATEGICI E <u>NON</u> RILEVANTI)	§8.4.3 - ADEGUAMENTO	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA
ALTRI EDIFICI ( <u>NON</u> STRATEGICI E <u>NON</u> RILEVANTI)	§8.4.2 - MIGLIORAMENTO	1.1 RILEVANTI	1.1 RILEVANTI	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA
EDIFICI IN CLASSE D'USO I	NUOVE COSTRUZIONI	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA
TUTTI GLI EDIFICI	§8.4.1 - RIPARAZIONI O INTERVENTI LOCALI	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA	1.2 MEDIA RILEVANZA
TUTTI GLI EDIFICI	ALTRI INTERVENTI (di cui alla DGR 2272/2016 e s.m.i.)	1.3 IPRIPI	1.3 IPRIPI	1.3 IPRIPI	1.3 IPRIPI



**Tabella 3 - Art. 94 bis Commi 3, 4 e 5 - PROCEDIMENTO SISMICO**

Tipo di intervento DPR 380	Caratteristiche edificio	Tipo di procedimento	Controllo?	Tipo di controllo
1.1 RILEVANTI	TUTTI GLI EDIFICI	AUTORIZZAZIONE SISMICA	SI	SISTEMATICO
1.2 MEDIA RILEVANZA	EDIFICI STRATEGICI O RILEVANTI	DEPOSITO	SI	SISTEMATICO
1.2 MEDIA RILEVANZA	ALTRI EDIFICI (NON STRATEGICI E NON RILEVANTI)	DEPOSITO	SI	A CAMPIONE
1.3 IPRIPI	TUTTI GLI EDIFICI	NESSUNO	NO	-

**Tabella 4 - Art. 65 - Denuncia Lavori**

Tipo di intervento DPR 380	Tipologia intervento NTC	Denuncia Lavori	Relazione a struttura ultimata	Fine lavori strutturale	Collaudo	Attestazione di rispondenza / Attestato di regolare esecuzione
1.1 RILEVANTI	TUTTE	SI*	SI	SI	SI	NO
1.2 MEDIA RILEVANZA	NON INTERVENTO LOCALE	SI*	SI	SI	SI	NO
1.2 MEDIA RILEVANZA	INTERVENTO LOCALE	SI*	NO	NO	NO	SI
1.3 IPRIPI	NUOVE COSTRUZIONI (DGR 2272/2016 – Allegato 1 - p.to 2 - Lettera A)	SI	NO	NO	NO	SI
1.3 IPRIPI	INTERVENTI SU ESISTENTE (DGR 2272/2016 – Allegato 1 - p.to 2 - Lettera B)	DA VALUTARE CASO PER CASO				

\* La denuncia lavori a cura del Costruttore è obbligatoria ed è possibile assolvere a questo dovere in due modalità:

- Ricorrere all'art. 15 L.R. 19/2008 Emilia-Romagna; in questo caso i dati relativi al Costruttore (campo f) dovranno essere riportati sul modulo A.2 o D.2, si dovrà barrare la casella che consente di chiedere che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 ed il modulo dovrà essere firmato digitalmente **ANCHE** dal L.R. dell'Impresa esecutrice. Qualora il L.R. dell'impresa esecutrice sia sprovvisto di firma digitale, potrà delegare il Soggetto che presenta il modulo D.2 o A.2 (Committente o suo Delegato) redigendo apposita Procura Speciale nella quale il L.R. stesso dichiara di non possedere la firma digitale, e pertanto di essere impossibilitato ad espletare quanto dovuto in forma telematica, e di delegare un soggetto terzo alla sola presentazione telematica della denuncia delle opere, di essere a conoscenza degli elaborati progettuali e di assumersi tutti gli oneri di legge relativi alla denuncia dei lavori.
- Prima dell'inizio dei lavori, tramite apposita modulistica MUR A.14/D.8, il Costruttore dovrà provvedere alla denuncia dei lavori allegando tutta la documentazione necessaria debitamente firmata da chi di dovere.